



IMU ANNO 2020

AVVISO di SCADENZA ACCONTO

Il **16 giugno 2020** scade il termine per effettuare il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta per l'anno di imposta 2020.

La Legge di Bilancio 2020 (160/2019) ha **abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC** (ad eccezione della TARI) sostituita dalla **nuova imposta** che **unifica IMU e TASI**. L'obiettivo è quello di semplificare l'insieme delle tasse sulla casa, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche.

A decorrere dal 2020, pertanto, la TASI è abolita ed è incorporata nella nuova IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

In sede di prima applicazione della nuova IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 762 della legge n. 160/2019, l'acconto da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dall'Ente.

Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato applicando le aliquote di seguito riportate:

	IMU	IMU STATO
Abitazione principale rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	6 %	
Abitazione principale diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)	Esenti	
Immobili categoria D (con esclusione D10)	2 %	7,6 %
Immobili categoria D10	1 %	
Immobili merce	1 %	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 %	
Altri Immobili ed aree edificabili	9,6%	
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola	Esenti	
Terreni agricoli ricadenti nei fogli montani	Esenti	
Terreni agricoli diversi dalle fattispecie precedenti	7,6%	

E' riservata allo Stato una quota di imposta pari allo 0,76 per cento degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale.

L'IMU non è altresì dovuta per le seguenti fattispecie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/4/2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in categorie diverse da A1, A8 e A9, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; **non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza.**

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/15, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC:

Dal 2016, la lett. a) inserita nell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta

del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni: a) il contratto deve essere registrato; b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario; c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9), su tutto il territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici tributo:

3912	IMU su abitazione principale e relative pertinenze – (Cat. A1, A8, A9)
3913	IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale
3914	IMU su terreni agricoli
3916	IMU per le aree fabbricabili
3918	IMU per gli altri fabbricati
3925	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
3930	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE
3939	IMU su immobili merce

Il **Codice Ente** da utilizzare è **1809**.

Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente** entro le seguenti scadenze:

1ª rata	16/06/2020	50% a titolo di acconto sulla base delle aliquote sopra richiamate
2ª rata	16/12/2020	Saldo a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dall'ente

Solopaca, 28.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Basilio Tanzillo